

**Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale.**

**Art. 19**

*(Fondi per interventi a finanziamento comunitario)*

**1.** Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale e annuale sono iscritti, in apposite unità di bilancio e capitoli distinte in spese correnti e spese d'investimento, i fondi per interventi a finanziamento comunitario.

(3)

**2.** I fondi sono finalizzati al sostegno degli interventi previsti nei programmi e nei progetti sottoposti all'approvazione degli organi comunitari o da questi già approvati, alla realizzazione di interventi integrativi dei medesimi, nonché all'adeguamento del cofinanziamento regionale di interventi già iscritti in bilancio.

**3.** Relativamente alla quota di cofinanziamento regionale, la disponibilità dei fondi costituisce riscontro della copertura finanziaria delle proposte di programma da presentare agli organi comunitari e statali.

**4.** La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, previa valutazione degli aspetti di priorità degli interventi da ammettere a finanziamento, con deliberazione individua annualmente:

**a)** la quota dei fondi da destinare alla copertura di programmi e progetti già presentati;

**b)** la quota dei fondi da destinare a nuove proposte da presentare a finanziamento comunitario;

**c)** la quota dei fondi da destinare alla costituzione di un parco-progetti ammissibile a finanziamento comunitario, sebbene non inserito nei programmi e progetti di cui alle lettere a) e b), nonché i relativi interventi;

**d)** la quota dei fondi da riservare all'adeguamento, ai sensi del comma 7, del cofinanziamento regionale di programmi e progetti già iscritti a bilancio.

(1)(2)(5)(6)(8)

**5.** Relativamente agli interventi costituenti il parco-progetti di cui al comma 4, lettera c), con decreto dell'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie è disposta l'iscrizione degli stanziamenti relativi nelle appropriate unità di bilancio e capitoli, mediante prelevamento dai fondi previsti al comma 1.

(4)

**6.** A seguito dell'approvazione da parte degli organi comunitari e statali dei programmi e dei progetti di cui al comma 4, lettere a), b) e d), con decreto dell'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie sono iscritte nel bilancio le entrate e le spese ivi previste, ed è disposto il prelevamento della quota di cofinanziamento regionale per l'intera estensione temporale del piano finanziario, approvato dallo Stato e dalla Unione europea.

**6 bis.** In deroga alla procedura di cui al comma 4, in caso di urgenza, al fine di garantire il corretto e tempestivo utilizzo dei finanziamenti comunitari, la Giunta regionale ammette a finanziamento e individua le quote di cui alle lettere da a) a d) del comma 5, dandone comunicazione successiva alla competente Commissione consiliare.

(7)

**7.** In caso di modifica ai piani finanziari afferenti a programmi e progetti comunitari già iscritti nel bilancio regionale, con decreto dell'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie, sono disposti i necessari adeguamenti, utilizzando, ove necessario, le risorse di cui al comma 4, lettera d).

**8.** Per le finalità previste dai commi 5, 6 e 7, la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4 conserva i propri effetti fino all'approvazione della deliberazione relativa all'anno successivo.

Note:

**1** Integrata la disciplina della lettera a) del comma 4 da art. 34, comma 1, L. R. 7/2008

- 2** Integrata la disciplina della lettera b) del comma 4 da art. 34, comma 1, L. R. 7/2008
- 3** Parole aggiunte al comma 1 da art. 13, comma 1, lettera j), L. R. 9/2008
- 4** Parole aggiunte al comma 5 da art. 13, comma 1, lettera j), L. R. 9/2008
- 5** Integrata la disciplina del comma 4 da art. 2, comma 36, L. R. 11/2011
- 6** Derogata la disciplina del comma 4 da art. 5, comma 66, L. R. 5/2013
- 7** Comma 6 bis aggiunto da art. 5, comma 74, L. R. 5/2013
- 8** Vedi la disciplina transitoria della lettera c) del comma 4, stabilita da art. 4, comma 8, L. R. 12/2014